



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 10 / 2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

- VISTO** l'articolo 12 del "Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e Falconara M.ma" approvato con D.M. 18 agosto 1969 e successive modifiche;
- VISTO** il parere tecnico del Capo Pilota del Corpo dei Piloti del Porto di Ancona espresso con il fg. 12/06 in data 07.02.2006;
- VISTO** l'esito della riunione tenutasi in data 19.12.2005 presso questa A.M., in seguito al sinistro marittimo verificatosi in porto in data 07.12.2005;
- CONSIDERATA** per la suddetta esigenza la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, durante le fasi di manovra delle navi in porto in caso di sfavorevoli condimeteo;
- VISTI** gli artt. 81 e 102 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Ferme restando le disposizioni del "Regolamento del servizio di rimorchio", l'uso dei rimorchiatori per la manovra di ormeggio/disormeggio nel porto di Ancona è obbligatorio in presenza di condizioni meteorologiche (con venti di intensità superiore a 20 nodi – forza 5 della scala Beaufort) che, per intensità e provenienza del vento ed in relazione alle caratteristiche tecnico costruttive della nave, rendano pericolose le manovre suddette.

A tal fine il pilota del porto rappresenterà alla Capitaneria di Porto ed al Comandante della nave l'esistenza delle predette condizioni ed il Comandante del Porto disporrà per la obbligatorietà dell'effettuazione del servizio in questione.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata sia mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, sia con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza entrerà in vigore Giovedì 16 marzo 2006 .

Ancona, 06.03.2006

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Sergio TAMANTINI